



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERAZIONE N. 24 DEL 27/12/2022)

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI ANZIO AL 31/12/2021 IN OTTEMPERANZA ALL'ART.
20 DEL DLGS 175/2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 16:30, nella sala delle
adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali;

La Commissione Straordinaria

DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO – Presente in modalità remoto

DOTT. FRANCESCO TARRICONE - Presente

DOTT. AGOSTINO ANATRIELLO - Presente

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria;

CHE con Decreto del Prefetto di Roma Prot. 435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot. n. 99475/2022 viene decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, ad una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;

CHE con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nel Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2021, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **Capo d'Anzio S.p.A.**, Codice Fiscale: 06143721006, con sede in Anzio (RM), via Breschi s.n.c., che si occupa della realizzazione e gestione del porto di Anzio - quota di partecipazione 61,00%;
- **Acqualatina S.p.A.**, Codice Fiscale: 02111020596, con sede in Latina (LT), Viale P.L. Nervi – Centro C.Le Latina Fiori Torre 10 Mimose, che si occupa della Gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei comune ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ATO 4 – “Lazio Meridionale - Latina” – quota di partecipazione 4,11%;
- **AET SPA**, Codice Fiscale: 10932291007, quota di partecipazione 1%, con sede in Piazza Kennedy 15 – Ciampino (RM) a cui è stato affidato in house il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade del Comune di Anzio;

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi quanto segue:

- Per quanto riguarda la società Capo d'Anzio S.p.a., si precisa che le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale, trattandosi peraltro di società di scopo. In particolare si precisa che la Società Capo d'Anzio Spa ha redatto un piano industriale contenente una serie di investimenti programmati in grado di garantire la continuità aziendale e poter tentare di perseguire l'oggetto sociale, nonché la produzione di un servizio di interesse sociale. Alla data del 31/12/2022 si è registrato un concreto aumento del fatturato annuale e, 31/12/2023 potrebbe ritenersi termine congruo per la verifica della possibilità di avviare le procedure di affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo porto di Anzio. ***Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere la partecipazione della Società in quanto ricorrono i presupposti di legge;***
- Per quanto concerne la società Acqualatina S.p.a., le attività svolte riguardano la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ATO 4 – “Lazio Meridionale - Latina” e la partecipazione del Comune nella stessa è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi strumentali all'Ente. ***Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere la partecipazione nella società Acqualatina S.p.a. in quanto ricorrono i presupposti di legge;***
- Per quanto riguarda la società Ambi.en.te Spa la cui quota di partecipazione è stata acquisita nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ed alla quale è stato affidato il servizio in house di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade del Comune di Anzio. ***Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere la partecipazione nella società AET S.p.a. in quanto ricorrono i presupposti di legge.***

Ritenuto che con tutti gli elementi sopra richiamati l'Ente ha completato il Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Anzio alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dal documento “A”, denominato “PROVVEDIMENTO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE

PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1 TUSP”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell’Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipata dall’Ente, che resterà nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

- **Capo d’Anzio S.p.A.**, Codice Fiscale: 06143721006, con sede in Anzio (RM), via Breschi s.n.c., che si occupa della realizzazione e gestione del porto di Anzio - quota di partecipazione 61,00%;
- **Acqualatina S.p.A.**, Codice Fiscale: 02111020596, con sede in Latina (LT), Viale P.L. Nervi – Centro C.Le Latina Fiori Torre 10 Mimose, che si occupa della Gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale ATO 4 – “Lazio Meridionale - Latina” – quota di partecipazione 4,11%;
- **AET SPA**, Codice Fiscale: 10932291007, con sede in Piazza Kennedy 15 – Ciampino (RM) a cui è stato affidato in house il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade del Comune di Anzio - quota di partecipazione 1%;

4) di dare atto che non vi siano partecipazioni indirette;

5) di procedere per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, all’attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, tramite il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società partecipate:

- **Capo d’Anzio S.p.A.**, Codice Fiscale: 06143721006, con sede in Anzio (RM), via Breschi s.n.c., che si occupa della realizzazione e gestione del porto di Anzio - quota di partecipazione 61,00%;
- **Acqualatina S.p.A.**, Codice Fiscale: 02111020596, con sede in Latina (LT), Viale P.L. Nervi – Centro C.Le Latina Fiori Torre 10 Mimose, che si occupa della Gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale ATO 4 – “Lazio Meridionale - Latina” – quota di partecipazione 4,11%;
- **AET SPA**, Codice Fiscale: 10932291007, con sede in Piazza Kennedy 15 – Ciampino (RM) a cui è stato affidato in house il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio delle strade del Comune di Anzio - quota di partecipazione 1%.

Esaminata la proposta di deliberazione ;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Antonella Scolamiero

Dott. Francesco Tarricone

Dott. Agostino Anatriello

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello